



# Università di Foggia

## **Regolamento per la prova finale Corsi di laurea triennali**

*I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.*

### **Articolo 1**

#### ***Assegnazione della tesi***

1. Lo studente può richiedere la tesi con riferimento a insegnamenti curriculari o a libera scelta presenti nel suo piano di studi. La domanda di assegnazione della tesi (processo tesi) viene presentata dallo studente attraverso ESSE3 dopo aver acquisito almeno centoventi CFU ovvero, per i corsi di Area Medica, dallo studente in debito di tre esami.
2. La tesi consiste in un elaborato scritto e/o in una presentazione in formato digitale oppure in un prodotto grafico, informatico, multimediale, audiovisivo, digitale comunque accompagnato da un elaborato scritto introduttivo ed esplicativo, supportato da riferimenti bibliografici. L'argomento e la tipologia della tesi sono determinati dal relatore, sentito lo studente, al momento dell'assegnazione della tesi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, tenendo in considerazione il percorso formativo dello studente e l'eventuale attività di *stage* svolta durante il tirocinio formativo.
3. L'assegnazione è effettuata da un docente, anche a contratto, che, all'atto della richiesta dello studente, sia titolare dell'insegnamento. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto l'esame con un docente diverso da quello che attualmente ne è titolare, il Direttore di Dipartimento, sentiti gli interessati, può autorizzare la designazione del primo quale relatore. I ricercatori privi di incarico di insegnamento possono concordare l'assegnazione di tesi con il consenso del titolare dell'insegnamento cui afferisce la tesi stessa ed essere designati come relatori da quest'ultimo. Nel caso in cui il relatore sia in aspettativa, in anno sabbatico o cessi dal servizio presso il Dipartimento per qualsiasi ragione, il Direttore di Dipartimento provvede alla sua sostituzione.

4. Ai fini della richiesta di assegnazione della tesi, lo studente deve compilare, accedendo al profilo personale ESSE3, il “processo tesi” seguendo le indicazioni pubblicate sul sito di Dipartimento. Successivamente, il relatore, accedendo al profilo personale ESSE3, decide se assegnare la tesi. Tra la data di assegnazione della tesi e la data della discussione della tesi devono decorrere almeno tre mesi. Tale termine, per gravi e comprovati motivi, può essere ridotto a due mesi con provvedimento del Direttore di Dipartimento, sentito il relatore.
5. Il relatore può chiedere all'area amministrativa competente di revocare l'assegnazione della tesi per gravi motivi o per inattività dello studente perdurante oltre 2 anni accademici.
6. Ogni docente pubblica sulla propria bacheca i criteri previsti per l'assegnazione della tesi. Il docente può provvisoriamente sospendere l'assegnazione al raggiungimento di venticinque tesi assegnate.
7. Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità, l'assegnazione, a richiesta dello studente, è operata d'ufficio dal Direttore di Dipartimento, sentiti, ove istituiti, i coordinatori dei Corsi di Studio ovvero i Presidenti dei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio. La scelta avviene tenendo conto del numero di tesi assegnate a ciascun docente, nonché del percorso formativo dello studente.

## **Articolo 2**

### ***Svolgimento della seduta di laurea***

1. Il luogo e le modalità di svolgimento della seduta di laurea vengono stabilite dal Direttore di Dipartimento.
2. La seduta di laurea si articola in due momenti anche distinti: l'esame di laurea e la proclamazione di laurea, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3 e dal Consiglio di Dipartimento.

## **Art. 3**

### ***Esame di laurea***

1. L'esame di laurea consiste nella discussione e/o nella valutazione della tesi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire di tenere distinto l'esame di laurea dalla proclamazione.
3. Il punteggio dell'esame di laurea viene proposto dal relatore secondo quanto previsto dall'art. 6. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dal comma precedente, opti per tenere distinto l'esame di laurea dalla proclamazione, il Presidente

della Commissione della prova finale comunicherà il punteggio all'area amministrativa competente.

#### **Articolo 4**

##### ***Requisiti formali della tesi di laurea***

1. La tesi, se prevede un elaborato scritto, deve essere redatta su foglio in formato A4 nel rispetto dei seguenti parametri:
  - a. Testo: carattere “Georgia”, corpo di testo 12, interlinea 1,5, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm;
  - b. Note: carattere “Georgia”, corpo di testo 10, interlinea 1, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm.
2. Lo studente deve caricare sul profilo personale ESSE3 un unico documento informatico (compreso il frontespizio) della tesi, firmato digitalmente dal relatore.
3. Laddove la tesi consista in una presentazione oppure in un prodotto grafico, informatico, multimediale, audiovisivo, digitale, essa deve essere conforme al modello di Ateneo scaricabile dal sito di Dipartimento. Qualora il formato della presentazione non sia compatibile per il caricamento su ESSE3, lo studente dovrà caricare sul profilo personale ESSE3 l'elaborato scritto di accompagnamento. Qualora la tesi sia redatta in lingua diversa dall'italiano, essa deve essere accompagnata da una sintesi in lingua italiana.

#### **Articolo 5**

##### ***Ammissione alla prova finale e termini di consegna***

1. Sono previste quattro sessioni di laurea: una estiva, una autunnale, una invernale ed una straordinaria. Lo studente, in debito di non più di due esami, deve prenotarsi, dal profilo personale ESSE3, per la sessione di laurea prescelta, compilando la domanda di conseguimento titolo secondo i termini previsti dal calendario didattico predisposto per l'anno accademico di riferimento.
2. Per i corsi di laurea di Area Medica si fa riferimento alla normativa vigente. Lo studente, in debito di non oltre cinque esami rispetto al proprio piano di studi, deve prenotarsi, dal profilo personale ESSE3, per la sessione di laurea prescelta, compilando la domanda di conseguimento titolo secondo i termini previsti dal calendario didattico predisposto per l'anno accademico di riferimento.
3. Qualora lo studente non consegua il titolo nella sessione per la quale ha presentato la domanda, è tenuto ad annullarla ed a ripresentarla per una sessione successiva.

4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto nel termine perentorio di quindici giorni prima della data fissata per l'inizio della sessione di laurea per la quale ha presentato domanda.
5. L'ammissione alla prova finale avviene previa verifica da parte dell'area amministrativa competente della regolarità della posizione amministrativa dello studente e del regolare conseguimento di tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi.
6. Lo studente, entro il termine perentorio di venti giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, deve caricare sul profilo personale ESSE3 la tesi e i documenti indicati nelle Istruzioni pubblicate nella sezione "Domande di laurea" del sito di Dipartimento.

## **Articolo 6**

### ***Punteggio di laurea***

1. Il punteggio base, con il quale lo studente viene ammesso alla prova finale, è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto. A tale effetto la votazione di 30/trentesimi con lode è equiparata a quella di 30/trentesimi.
2. Prima della conversione in centodecimi della sommatoria dei voti, va eliminato l'esame con il voto più basso e, in presenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di CFU maggiore.
3. Il voto di presentazione dello studente, espresso in centodecimi, così determinato, viene approssimato per eccesso ove la parte espressa in millesimi sia superiore o uguale a 500.
4. La Commissione di laurea può attribuire un ulteriore punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti. A tal fine possono essere attribuiti fino a sei punti per la prova finale e fino a quattro punti per gli elementi curriculari.
5. Gli elementi curriculari che contribuiscono all'attribuzione del punteggio indicato nel comma precedente sono i seguenti:

#### **A) Per il curriculum universitario:**

- ◇ un punto per lo studente che ha raggiunto una media ponderata maggiore o uguale a 28/trentesimi;
- ◇ un punto per il conseguimento di due lodi fino a un massimo di due punti;
- ◇ due punti per il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del Corso di Studio;

#### **B) Per il curriculum universitario, valutato sulla base dell'internazionalizzazione, e fino a un massimo di tre punti:**

- ◇ un punto per ogni 20 CFU conseguiti nell'ambito di una esperienza di mobilità Erasmus+;

- ◇ un punto per chi consegue 6 CFU nell'ambito della *virtual mobility* mediante i corsi MOOC secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti in materia;
- ◇ un punto per la partecipazione a *stage* e tirocini formativi all'estero relativi al programma Erasmus+ Traineeship;

**C) Per i meriti sportivi "Atleti in doppia carriera" (D.R. n. 630-2015, prot.n.13680-I/III del 29/05/2015):**

- ◇ per la categoria atleti:
  - ◇ 1, 2, 3 punti (non cumulabili tra loro), rispettivamente per aver vinto la medaglia di bronzo, d'argento, d'oro in competizioni internazionali, conseguite successivamente all'inserimento nel programma per doppia carriera;
  - ◇ 1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (CNU), conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della doppia carriera;
- ◇ per la categoria allenatori e arbitri:
  - ◇ 1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all'inserimento nel programma per la doppia carriera.

## **Articolo 7**

### ***Composizione della Commissione di laurea***

1. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è formata da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, scelti fra i professori di I e II fascia, i ricercatori e i titolari di corsi per supplenza o affidamento presso il Dipartimento. Della Commissione devono far parte i relatori delle tesi presentate dagli studenti ammessi a sostenere la prova finale nel corso della seduta. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o dal docente di I fascia del Dipartimento con maggiore anzianità accademica della Commissione o dal coordinatore del Corso di Studio ovvero dal Presidente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio. I componenti designati per ogni singola seduta, in caso di assenza o impedimento, devono provvedere personalmente e in tempo utile alla propria sostituzione, proponendo il nominativo del sostituto e dandone comunicazione all'area amministrativa competente.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento opti per tenere distinto l'esame di laurea dalla proclamazione, la Commissione di laurea è formata dal relatore e da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare della materia oggetto della tesi nominati dal Direttore di Dipartimento. Qualora non sia possibile nominare insieme al relatore un docente del medesimo settore scientifico disciplinare, il Direttore di Dipartimento provvede a nominare il secondo componente della Commissione. I componenti della commissione che valuta l'esame di laurea possono essere diversi dai componenti della Commissione che provvede alla proclamazione.

3. Tutti i docenti titolari di un incarico di insegnamento presso un Dipartimento sono tenuti a garantire almeno una presenza per sessione di laurea, a prescindere dalla funzione di relatore.
4. Per i corsi di laurea di Area Medica, tutti i docenti titolari di insegnamento presso il Dipartimento ed i ricercatori sono tenuti a garantire almeno due presenze per ciascuna sessione di prova finale, tenendo conto anche delle disposizioni Ministeriali.

## **Articolo 8**

### ***Voto di laurea e conferimento della lode***

1. Dopo l'esame di laurea, la Commissione di laurea si riunisce in camera di consiglio e attribuisce il punteggio finale sommando il punteggio di base, il punteggio della prova finale e il punteggio relativo agli elementi curriculari. La somma dei punteggi corrisponde al voto finale.
2. Il punteggio finale non può essere superiore a 110 e lode. La Commissione può altresì conferire il plauso e invitare lo studente a proseguire gli studi.
3. L'attribuzione della lode avviene su proposta del Presidente della Commissione di laurea, sentito il parere del Relatore, con decisione all'unanimità, secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento.

## **Articolo 9**

### ***Proclamazione***

1. Al termine della consultazione, il Presidente della Commissione di laurea procede in seduta pubblica alla proclamazione dei laureati e comunica il punteggio conseguito da ciascuno di essi.
2. I crediti relativi alla prova finale sono acquisiti dallo studente all'atto della proclamazione.

## **Articolo 10**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla prima sessione di laurea dell'anno accademico 2020/21.

## **Articolo 11**

### ***Disposizioni di coordinamento e transitorie***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi di Area Medica soltanto laddove la materia non sia regolata da specifiche previsioni legislative e/o laddove la materia non sia subordinata a valutazioni degli Ordini Professionali e/o delle Conferenze Nazionali.
2. Le procedure avviate sulla base di una domanda di laurea già presentata alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono con l'applicazione dei regolamenti vigenti al momento di presentazione della domanda.
3. Le disposizioni dell'art. 5 sul punteggio di laurea si applicano anche a coloro che hanno presentato domanda di laurea in data precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, ma sostengono l'esame di laurea in data successiva.
4. Finché non sarà pienamente operativo il sistema ESSE3, il numero di esami in debito di cui all'art. 5 non deve essere superiore a uno.